

È nulla la clausola che blocca i rimborsi del socio uscente

Angelo Busani

■ È nulla la clausola dello statuto di una banca popolare che ammette la possibilità per il consiglio di amministrazione «di limitare o rinviare, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione)».

È quanto deciso dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 24 marzo 2016 (27552/2015), un fulmine aciel sereno - e comunque, sinora, una decisione isolata di primo grado - mentre le banche popolari sono alle prese con la riforma disposta dal Dl 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito in legge 33/2015). Oltre all'obbligo, per quelle di più grandi dimensioni di provvedere alla trasformazione in Spa, tutte sono tenute a consentire un più esteso ricorso alle deleghe in assemblea e devono limitare il diritto di rimborso delle azioni, tra l'altro, in caso di recesso del socio (e proprio la delibera di trasformazione è uno dei casi in cui i soci assenti in assemblea o non consenzienti maturano il diritto di recesso).

Il Tribunale di Napoli è stato dunque investito della questione inerente la validità di una clausola statutaria (inserita nello statuto di Banca Regionale di Sviluppo spa, in dipendenza appunto del Dl 3/2015) con la quale al Cda della banca veniva attribuita la facoltà, in caso di recesso del socio (dovuto anche all'assunzione di una delibera di trasformazione della società) di rinviare, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni «secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile (...) tenendo conto della situazione prudenziale della banca e nel rispetto dei criteri e delle disposizioni dettate dalla rilevante normativa secondaria vigente».

Questa clausola è stata inserita nello statuto di una banca popolare a seguito della modifica dell'articolo 28 del Testo unico bancario (come appunto modificato dal Dl 3/2015), per il quale nelle banche popolari il diritto di rimborso delle azioni in caso di recesso (anche a seguito di trasformazione) «è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca».

Il Tribunale di Napoli, nell'analizzare la clausola, osserva anzitutto come il giudice «non possa in alcun modo

ritenersi vincolato dalle disposizioni della Banca d'Italia, soprattutto quando, come nel caso in esame, appaiano non conformi al dettato legislativo»: infatti, l'articolo 28 del Testo unico bancario prevede che il recesso possa essere soltanto limitato, mentre la clausola statutaria contestata consente «la completa soppressione dell'effettivo contenuto giuridico ed economico del recesso»; se il legislatore utilizza il concetto di «limitazione» del diritto di recesso, da questo concetto non può derivarsi la liceità di una «effettiva soppressione» di tale diritto, la quale si tradurrebbe in un esproprio del diritto di proprietà del socio.

Inoltre, anche a voler ammettere la possibilità di espropriare al socio il diritto di decidere la liquidazione della propria quota di capitale della banca, «occorrerebbe comunque indennizzarlo

DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Secondo il giudice il rinvio *sine die* della liquidazione equivale a violare la proprietà dell'azionista

(...) sulla base del valore reale della sua quota da liquidargli nell'immediatezza». Ciò non accade quando lo statuto sociale attribuisca al Cda il potere di rinviare del tutto, e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni «potendo oltretutto fare ciò a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di alcuna motivazione e/o giustificazione».

Secondo il Tribunale di Napoli, quando la legge parla di «limitare» il diritto di recesso, ciò non consente di escluderlo (perché in tal caso si sarebbe comunque dovuto prevedere un indennizzo al valore di mercato, a pena di evidente incostituzionalità della norma per violazione del diritto di proprietà): e «limitare» certamente non significa dare agli amministratori il diritto di rinviare a proprio e immotivato piacimento l'intero rimborso delle azioni senza limiti di tempo, in tal modo svuotando del tutto il diritto del socio al rimborso della propria quota. Non riconoscere questi principi - secondo il Tribunale - significherebbe trascurare il dettato dell'articolo 47 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e «favorisce l'investimento azionario».